



**COMUNE DI POGGIARDO**  
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO**

**SPESE DI RAPPRESENTANZA**

*(Approvato dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 21/06/2017*

*e dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 19 del 01/08/2017)*

## REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

### **Art. 1 Finalità**

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione Comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

### **Art. 2 Definizione di Spesa di Rappresentanza**

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione e di immagine, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente ed ai doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

### **Art. 3 Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente**

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazioni e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, anche in occasione di gemellaggi;
- incontri di lavoro;
- manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche, restauro monumenti, inaugurazione parchi;
- cerimonie e ricorrenze;
- omaggi floreali ed altri doni in ricordo o in favore delle Autorità.

### **Art. 4 Soggetti autorizzati ad effettuare Spese di Rappresentanza dell'Ente**

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessori e Consiglieri delegati unicamente nell'ambito delle rispettive competenze;
- Presidente del Consiglio Comunale, con riferimento alle attività ed iniziative i riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale;
- Delegati a rappresentare il Sindaco (previa autorizzazione).

### **Art. 5 Specificazione delle Spese di Rappresentanza**

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione, ovvero per garantire:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e soggetti a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori, comprese le spese di viaggio ed escluse quelle di carattere meramente personale;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, bibite, ecc.) e colazioni di lavoro, giustificate con motivazioni di interesse pubblico, ad ospiti, ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a persone e/o ad Autorità di cui alla precedente lettera a);
- c) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature ed impianti vari, servizi fotografici e di stampa in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o Autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- e) onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di

soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;

g) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative;

h) donativi-ricordo (pergamena, bandierina, omaggi floreali, ecc.) per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i pensionamenti dei dipendenti, per i centenari, per acquisizione di cittadinanza;

i) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale;

l) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in occasione di decesso o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli organi comunali o di dipendenti dell'Ente.

#### **Art. 6 Spese di rappresentanza fuori sede**

Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni ed omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti dell'artigianato locale, ecc.) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.

#### **Art. 7 Casi di inammissibilità di Spese di Rappresentanza**

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2, 3, 5 e 6.

In particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi (pubblicazioni, fiori, medaglie, oggetti simbolici e simili), mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.);
- spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;
- spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

#### **Art. 8 Gestione amministrativa e contabile**

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Responsabile ivi individuato. L'importo previsto nel bilancio di previsione non può essere superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamenti di beni e servizi.

Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui al precedente comma 1, potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione.

#### **Art. 9 Liquidazione e pagamento**

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del settore competente, previa presentazione di ricevute, fatture o qualsivoglia documentazione giustificativa fiscalmente regolare, attestanti la natura di rappresentanza delle spese sostenute.

#### **Art.10 Invio atti alla Corte dei Conti - Prospetto annuale e pubblicazione sul sito**

Ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.